

TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 24-05-2017) 07-07-2017, n. 16794

TRIBUTI LOCALI

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8846-2013 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato PANFILO DI SILVIO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VASTO, SOGET SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 405/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 13/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

[Svolgimento del processo - Motivi della decisione](#)

che:

p. 1. C.A. propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 405, 19/7/12 del 13 agosto 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatigli dal Comune di Vasto per Ici 2005 e 2006.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il C. non avesse provato, com'era suo onere, di essere coltivatore diretto nè di destinare alla coltivazione i terreni gravati da imposizione Ici ([D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9](#)).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Vasto.

p. 2.1 Con l'unico motivo di ricorso il C. lamenta violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9](#), e D.Lgs n. 446 del 1997, art. 58; nonchè omesso esame di atti e documenti decisivi.

Ciò per avere la commissione tributaria regionale escluso i requisiti oggettivi e soggettivi dell'esenzione Ici, in quanto dalla documentazione da lui prodotta risultava che: - egli fosse sì iscritto come coltivatore diretto ai sensi della [L. n. 9 del 1963](#), ma nel Comune di Casalbordino, e non in quello di Vasto, dove era situato il terreno; - egli fosse sì iscritto nell'elenco Inps (ex Scau) dei soggetti all'obbligo assicurativo in agricoltura, ma con qualifica di mezzadro e colono, non di coltivatore diretto.

Contrariamente a tali assunti, doveva ritenersi che: - l'iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti fosse unitaria, con conseguente ininfluenza ai fini Ici dell'eventuale divergenza tra Comune di residenza del coltivatore diretto e Comune di ubicazione del terreno; - a seguito dell'abolizione normativa delle figure del mezzadro e del colono, l'iscrizione Inps non potesse che valere per il coltivatore diretto; quale egli era, così come provato anche dalla certificazione Agea attestante la coltivazione diretta ad uliveto dell'intera superficie (ha. 0,47) del terreno in questione, fin dall'annata agraria '99/'00.

p. 2.2. Il motivo è fondato.

Per quanto concerne l'iscrizione all'elenco comunale ai sensi della [L. n. 9 del 1963, art. 11](#), erroneamente la commissione tributaria regionale ha rilevato un fattore ostativo nella divergenza tra Comune di iscrizione (Casalbordino) e Comune di ubicazione del terreno soggetto ad imposizione (Vasto).

Va infatti considerato che l'iscrizione in tale elenco, pur essendo collegata - per esigenze di verifica e coordinamento - al Comune di residenza del soggetto (che ne cura la tenuta e pubblicazione presso il proprio albo), può produrre effetti che travalicano questa limitazione geografica; proprio in quanto attestante una qualità della persona, non già una caratteristica oggettiva di un bene materiale che trovi in un determinato Comune, e solo in questo, un necessitato criterio di collegamento.

Un caso di estensione "extraresidenziale" degli effetti dell'iscrizione si verifica proprio in materia di Ici; tributo che prescinde del tutto dal requisito della residenza del soggetto passivo, per attribuire rilevanza dirimente al Comune di ubicazione del fabbricato o del terreno assoggettati all'imposta. E che non sussista alcun collegamento tra Comune di residenza del soggetto passivo e Comune di

ubicazione del bene si evince non solo dalla disciplina dell'imposizione di quei terreni che risultino ricadere sul territorio di più comuni limitrofi (*D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 2*); ma anche, e soprattutto, dal criterio fondamentale unitario di cui al *D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4*, che attribuisce appunto la potestà impositiva Ici al Comune, non già di residenza del soggetto passivo, bensì di insistenza - intera o prevalente - dell'immobile.

La circostanza che il C. fosse iscritto nell'elenco di cui alla *L. n. 9 del 1963, art. 11*, presso un Comune diverso da quello di ubicazione del terreno, pertanto, non escludeva la sussistenza nel medesimo della qualità soggettiva con valenza generale derivante dall'iscrizione ai fini previdenziali e contributivi nell'agricoltura (ex Scau); qui assunta a presupposto del regime agevolato Ici (*D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 9*) dal *D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2*, secondo cui: "agli effetti dell'applicazione del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9*, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla *L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11*, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; (...)".

Per quanto concerne l'iscrizione Inps, parimenti incongrua, illogica e non adeguatamente esplicitata nel suo giuridico fondamento risulta l'affermazione della commissione tributaria regionale, secondo cui dall'iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni discendeva la prova che il C. fosse mezzadro o colono, non anche coltivatore diretto.

a in proposito riaffermato il principio per cui: "in tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dal *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9*, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2*, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla *L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11*, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l'iscrizione di cui al *D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58* è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete" (Cass. 214/05; più di recente, in termini, Cass. 19130/16).

Ciò posto, va considerato che: a. stante l'unitarietà dell'iscrizione a fini Inps tra le varie tipologie di dedizione lavorativa all'agricoltura (coltivatore diretto, mezzadro, colono), ben poteva il C. provare la qualità soggettiva di coltivatore diretto in forza dell'iscrizione al relativo elenco previdenziale (come da estratto contributivo Inps dei coltivatori diretti, da lui a tal fine versato in atti); tanto più considerato che, essendo pacifica la sua proprietà sul terreno in oggetto (assunta quale presupposto della sua stessa legittimazione passiva Ici ai sensi del *D.Lgs. n. 504 del 1992*), del tutto ininfluyente appariva il richiamo a tipiche forme lavorative di esercizio agricolo - da tempo soppresse dalla legge - su terreni in proprietà di terzi, e pacificamente avulse dai presupposti costitutivi dell'imposizione Ici; b. ferma restando l'efficacia probatoria svolta dall'iscrizione in ordine a tale

qualificazione soggettiva (come stabilito dal su riportato orientamento di legittimità), doveva il C. essere ammesso a provare di condurre effettivamente in prima persona il fondo; prova che egli aveva offerto sulla base di documentazione aziendale Agea.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - vieppiù considerato che la valenza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente, in ordine al concreto esercizio dell'agricoltura, non risulta essere stata specificamente contestata dall'amministrazione comunale sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex [art. 384 c.p.c.](#), mediante accoglimento del ricorso introduttivo del C..

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico del Comune di Vasto; con compensazione di quelle del merito.

P.Q.M.

La Corte;

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del C.;
- pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico del Comune di Vasto, che liquida in Euro 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della quinta sezione civile, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017
